



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 173 / RAG DEL 31/12/2020

* * * * *

OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA TECNICA CON CASSA RURALE VAL DI SOLE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come ogni comune debba dotarsi di un proprio servizio di tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Dato atto come lo stesso, dovendo essere gestito da soggetto a ciò abilitato, risulta affidato fino al prossimo 31 dicembre a Cassa Rurale Val di Sole.

Considerato che nell'avvicinarsi della scadenza si indiceva gara telematica sul Mepat, procedura n. 96298 e ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/90 e s.m. potendo poi, sulla base del verbale dd. 16.12.2020 individuare quale assegnatario del servizio la Cassa Rurale Val di Sole in ATI con Cassa Centrale S.p.a..

Dato atto come si è reso necessario attivare la verifica dei requisiti di legge e richiedere l'ulteriore documentazione necessaria propedeutica all'affidamento definitivo, situazione che unita

173 RAG

induce a far propendere per la necessaria proroga del servizio nei confronti dell'Istituto già assegnatario del servizio nel precedente quinquennio, vero che la situazione emergenziale aveva fatto protrarre i tempi per l'avvio delle procedure di gara in ragione del doppio passaggio in consiglio e poi giunta e del recente rinnovo della amministrazioni locali.

Richiamato l'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 secondo cui "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Considerato che il Capitolato d'appalto relativo al servizio affidato prevedeva, all'articolo 26 relativo alla durata del contratto, quanto segue: "omississ.. Il comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione per non più di una volta e previa valutazione della convenienza economica".

Dato atto come d'accordo con l'Istituto, vero che lo stesso se era tenuto a continuare il servizio, a seguito di formale richiesta dell'Amministrazione comunale e sua accettazione, deve accettare la proroga tecnica oggi necessaria e ciò per un periodo non eccedente ad un trimestre, a far data di scadenza dell'appalto, alle stesse condizioni del contratto in scadenza e comunque salvo anticipato e concordato passaggio al nuovo servizio che tra l'altro lo vede ancora partecipe anche se in associazione.

Precisato che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

Richiamata la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente.

Dato atto come per formalizzare la proposta non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica, ancorché di fatto nessun CIG fosse stato richiesto trattandosi di servizio reso senza canone.

Preso atto delle urgenti misure imposte dalle autorità governative al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 2 del 2 gennaio 2020, prot. n. 29/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Capo Ufficio Ragioneria e Tributi per l'anno 2020;

DETERMINA

1. Di concedere, per quanto esposto in premessa, una proroga tecnica del contratto di appalto relativo al servizio di tesoreria affidato alla Cassa Rurale Val di Sole, con sede in Malè, via 4 Novembre, civ. 13, il tutto alle condizioni e patti risultanti dalla relativa convenzione, capitolato d'oneri particolare, offerta tecnico-economica e documento rep. n. 453 dd. 04.02.2016.
2. Di dare atto che la stessa opera per massimo 3 mesi e quindi fino al 31.03.2021 salvo non intervenga precedentemente la stipula concordata del nuovo contratto, sussistendo la necessità di perfezionare l'iter di gara e di assicurare continuità ad un servizio valutato come essenziale.
3. Di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche come risultanti da contratto in essere ed atti di gara.
4. Di dare atto che l'assunzione del presente atto non comporta l'assunzione di oneri non rilevando ai fini contabili.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale del Comune di Malè.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malè li, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele